

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE – DECONTRIBUZIONE SUD – ART. 27 DL 104/2020: CIRCOLARE INPS 122 DEL 22 OTTOBRE 2020

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 22, 2020



Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha previsto, all'art. 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al **30%** dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL.

La suddetta agevolazione è riconosciuta **dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020**, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove *"la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale"*.

Pertanto, l'agevolazione spetta a condizione che la

prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, **Campania**, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, in allegato, l'INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto.

[Circolare numero 122 del 22-10-2020](#)

[Circolare_numero_122_del_22-10-2020_Allegato_n_2](#)

[Circolare_numero_122_del_22-10-2020_Allegato_n_1](#)